



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

SCARICATO

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Prof. n. /

Cagliari, 16 maggio 2012

Regione Autonoma della Sardegna
DG Pianificazione Urbanistica Territoriale
Prot. Uscita del 29/05/2012.
nr. 0031360
Classifica XII.1.2
04-02-00



Oggetto: nota n. 9752 del 30/04/2012 - Quesito inerente l'applicazione l'ultimo comma dell'articolo 4 del Decreto Assessoriale 2266/U/83.

Con riferimento al quesito formulato con la nota indicata in oggetto si comunica che il parere regionale, prescritto dall'articolo 4 del Decreto Assessoriale 2266/U/83, è dovuto nei casi in cui gli interventi edilizi proposti superano complessivamente (volume esistente + nuova realizzazione) i 3.000 metri cubi o l'indice fondiario dello 0.20 mc/mq.

Si specifica che il suddetto parere è dovuto se prescritto espressamente nelle vigenti NTA (Norme Tecniche di Attuazione). Nel caso specifico, posto che l'articolo 86 delle vigenti norme urbanistiche di codesto Comune prevedono tal obbligo, si comunica che il suddetto parere regionale è dovuto.